

Da "Angelo Silano PEC" <a.silano@conafpec.it>  
A "utcurbanistica.lapio@asmepec.it" <utcurbanistica.lapio@asmepec.it>  
Data giovedì 22 settembre 2022 - 21:22

SINA  
ute

## Osservazioni al PUC del comune di Lapio

Si allega comunicazione come da oggetto.  
Cordiali saluti

--  
**Dott. Agronomo Angelo Silano**  
**Mobile: +39 3206921024**

COMUNE DI LAPIO  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0005624 - 23.09.2022  
CAT. VI CLASSE I ARRIVO

Al. Sig. Sindaco del Comune di  
**Lapio (Av)**

Oggetto: L.R. n. 16/2004 e s.m.i. - Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottato delibera di G.C. n. 50 del 22 giugno 2022 – **OSSERVAZIONI**

### **Multifunzionalità delle imprese agricole e PUC del Comune di Lapio**

I sottoscritti:

- Ing. **Carminé Pasquale** nato a AVELLINO (AV) il 12/08/1986 e residente a Lapio (AV) alla via Corso Umberto I n.49, in qualità di Ingegnere iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Avellino al n. 2802

E

- Dott. Agronomo **Angelo Silano** nato a AVELLINO (AV) il 19/05/1984, residente in LAPIO (AV) alla Via San Nicol n.7, in qualità di dottore Agronomo iscritto all' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Avellino al n. 309 sez. A

### PREMESSO

che i sottoscritti, grazie all'attività di consulenza svolta negli anni sul territorio del Comune di Lapio, conoscono bene le esigenze e le linee di sviluppo del comparto agricolo, nonché tutte le difficoltà normative riscontrate dagli imprenditori agricoli, presa visione degli elaborati del PUC in oggetto, presentano formale osservazione al Piano adottato nella seguenti parti:

Nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Lapio adottato con delibera di G.C. n. 50 del 22 giugno 2022 **le attività che può svolgere l' imprenditore agricolo** sono contemplate nella Zto E "Area Agricola" ed in parte nella Zto D2 "Aree di promozione e sviluppo agroalimentare" che dunque vengono assimilate nell'obiettivo di sviluppo del comparto agroalimentare, seppur con diverse norme tecniche di attuazione (NTA).

E' indubbia ed ampiamente riconosciuta la vocazione del territorio Comunale alla produzione agroalimentari di qualità del settore vitivinicolo ed olivicolo, tant'è vero che è uno dei pochi comuni Campani a poter vantare la presenza nel proprio territorio di ben 3 prodotti con il massimo riconoscimento a livello Comunitario, ovvero l' Olio DOP - Irpinia Colline dell' Ufita ed i due vini DOCG Fiano di Avellino e Taurasi, oltre agli altri vini DOP Irpinia Aglianico, Campi Taurasi, Irpinia Fiano, Irpinia Fiano Passito, Irpinia Fiano Spumante etc.

Questa vocazione è stata bene risaltata nel P.U.C. adottato prevedendo una Zto D2 "Aree di promozione e sviluppo agroalimentare" che alle NTA all'art. 49 c.1 recita:



*“La sottozona D2 identifica le parti del territorio ospitanti attività produttive connesse con la produzione di prodotti agroalimentari di qualità del settore vitivinicolo e olivicolo, esistenti e di progetto.”*

Riteniamo che questa sottozona D2 sia di fondamentale importanza per lo sviluppo del comparto agroalimentare del comune di Lapis perché consente a qualsiasi imprenditore, non necessariamente Imprenditore Agricolo o coltivatore diretto, di svolgere attività produttive purché connesse alla produzione di prodotti agroalimentari di qualità del settore vitivinicolo e olivicolo. A nostro avviso questa ultima limitazione ben tutela l'economia del territorio perché garantisce che vengano valorizzate le produzioni locali già ampiamente riconosciute.

**Tuttavia, questa limitazione, può penalizzare l'attività svolta da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo in tale Zto.**

Oggi l'attività di un'azienda agricola è quasi sempre multifunzionale come definito e tutelato dal “Decreto Legislativo 228 del 2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” che ha inserito la multifunzionalità in un contesto di tutela giuridica a difesa, prima di tutto, degli agricoltori.

La multifunzionalità non è solo un modo per diversificare le fonti di reddito consentendo agli agricoltori di ridurre il rischio di reddito, potendo contare su fonti alternative di entrate, ma è anche

un bene per il cittadino (oltre all'agriturismo pensiamo alle fattorie didattiche, alle energie alternative, alla vendita diretta, alle varie forme di agri-asili/agrindo, all'agricoltura sociale). Su questi presupposti si basa la centralità attribuita dall'Unione europea alla multifunzionalità, all'interno dei Programmi di Sviluppo Rurale, grazie a misure specifiche a sostegno degli agricoltori. ([www.referurale.it](http://www.referurale.it))

Dunque a nostro avviso **il coltivatore diretto/imprenditore agricolo che si trova ad operare in Zona D2**, fatta salva la prevalenza della destinazione aziendale ad indirizzo vitivinicolo ed olivicolo, deve poter svolgere anche tutte quelle attività (già consentitogli per legge) che secondo il PUC e relative NTA adottate, può espressamente svolgere solo in zona E (ad es. Enoturismo, Oleoturismo, Agriturismo e tutte quelle attività ad esso assimilato come ad esempio agricampeggio, corsi di degustazione, ricettività ed ospitalità rurale, etc.).

Proponiamo delle casistiche a titolo di esempio:

- Es.1) L'imprenditore agricolo Vitivinicolo Tizio vendeva quasi tutta la sua produzione di vini DOCG all'estero, in particolare in Russia ed in Germania. Dopo lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina le sue vendite sono drasticamente crollate. A tal proposito Tizio decide di orientarsi verso un mercato locale puntando alla vendita diretta ed alla filiera corta. Tizio ora, però, deve far conoscere i propri prodotti sul territorio locale e pertanto si rivolge ad un consulente esperto che gli redige un piano di marketing ad hoc. Tra i punti fondamentali del piano di marketing ci sono l'organizzazione di serate di degustazione in azienda, corsi di avvicinamento al vino tenuti dalle associazioni di sommelier della zona, corsi di abbinamento cibo-vino, etc. Tizio opera nella Zto D2 dove possiede un fabbricato già destinato a cantina vitivinicola e vorrebbe destinare un ambiente, fermo restando le norme sanitarie, a sala degustazione e all'organizzazione degli eventi sopra descritti. Secondo le attuali NTA, Tizio non può svolgere tali tipologie di attività di accoglienza e ricettività, specie quelle normate anche dalle leggi dell'agriturismo, ma dovrebbe realizzare uno stabile in zona E per poter svolgere tale tipologia di attività.

- Es. 2) L'imprenditore agricolo Olivicolo Caio produce Olio Extra Vergine di Oliva. Per integrare il proprio reddito ed ottimizzare il tempo di lavoro decide di iniziare l'attività di apicoltura, con produzione e confezionamento di miele. Inoltre avendo così in azienda 2 dei prodotti più utilizzati in agri-cosmetica (miele ed olio), ha anche intenzione di realizzare un mini-laboratorio di cosmetica con i propri prodotti al fine di incrementare il reddito. Caio opera nella Zto D2 dove possiede 2 fabbricati, uno già destinato a frantoio aziendale e l'altro in disuso che vorrebbe destinare in parte alla produzione e confezionamento del miele ed in parte al laboratorio di agri-cosmetica. Secondo le attuali NTA, il miele non fa parte del settore vitivinicolo o olivicolo pertanto Caio non può destinare tale immobile al confezionamento del miele ma dovrebbe realizzarne un altro in zona E per poter svolgere tale tipologia di attività. Lo stesso vale per il laboratorio di agri-cosmetica.

Al proposito si fornisce la seguente osservazione:



*“Per tutte l’area riguardanti la zona omogenea D2 (aree di promozione e sviluppo agroalimentare) si chiede che venga specificato in aggiunta alle NTA all’art. 49, per le attività esistenti e di progetto connesse alla promozione e sviluppo agroalimentare, che qualora ad operare in tale zona omogenea D2 fosse il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo, fatta salva la prevalenza della destinazione aziendale ad indirizzo vitivinicolo ed olivicolo, la possibilità da parte di questi di svolgere tutte quelle attività già previste nella Zto E “Area Agricola” (di cui agli art. da n. 50 a n. 62 delle NTA) e già consentitegli, come per legge, grazie allo status di coltivatore diretto/imprenditore agricolo ed in particolare con riferimento all’attività di agriturismo di cui all’art.59 delle NTA”*

Per quanto sopra si chiede l’accoglimento della osservazione.

Si allegano:

1. Fotocopia dei documenti di riconoscimento degli interessati.

Lapio, 22 settembre 2022

---

**Allegato(i)**

Osservazione Imprenditore Agricolo in zona D2.pdf (2509 Kb)



Al. Sig. Sindaco del Comune di  
**Lapio (Av)**

Oggetto: L.R. n. 16/2004 e s.m.i. - Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottato delibera di G.C. n. 50 del 22 giugno 2022 – **OSSERVAZIONI**

### **Multifunzionalità delle imprese agricole e PUC del Comune di Lapio**

I sottoscritti:

- Ing. **Carmine Pasquale** nato a AVELLINO (AV) il 12/08/1986 e residente a Lapio (AV) alla via Corso Umberto I n.49, in qualità di Ingegnere iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Avellino al n. 2802

E

- Dott. Agronomo **Angelo Silano** nato a AVELLINO (AV) il 19/05/1984, residente in LAPIO (AV) alla Via San Nicol n.7, in qualità di dottore Agronomo iscritto all' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Avellino al n. 309 sez. A

#### **PREMESSO**

che i sottoscritti, grazie all'attività di consulenza svolta negli anni sul territorio del Comune di Lapio, conoscono bene le esigenze e le linee di sviluppo del comparto agricolo, nonché tutte le difficoltà normative riscontrate dagli imprenditori agricoli, presa visione degli elaborati del PUC in oggetto, presentano formale osservazione al Piano adottato nella seguenti parti:

Nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Lapio adottato con delibera di G.C. n. 50 del 22 giugno 2022 **le attività che può svolgere l' imprenditore agricolo** sono contemplate nella **Zto E "Area Agricola"** ed in parte nella **Zto D2 "Aree di promozione e sviluppo agroalimentare"** che dunque vengono assimilate nell'obiettivo di sviluppo del comparto agroalimentare, seppur con diverse norme tecniche di attuazione (NTA).

E' indubbia ed ampiamente riconosciuta la vocazione del territorio Comunale alla produzione agroalimentari di qualità del settore vitivinicolo ed olivicolo, tant'è vero che è uno dei pochi comuni Campani a poter vantare la presenza nel proprio territorio di ben 3 prodotti con il massimo riconoscimento a livello Comunitario, ovvero l' Olio DOP - Irpinia Colline dell' Ufita ed i due vini DOCG Fiano di Avellino e Taurasi, oltre agli altri vini DOP Irpinia Aglianico, Campi Taurasi, Irpinia Fiano, Irpinia Fiano Passito, Irpinia Fiano Spumante etc.

Questa vocazione è stata bene risaltata nel P.U.C. adottato prevedendo una **Zto D2 "Aree di promozione e sviluppo agroalimentare"** che alle NTA all'art. 49 c.1 recita:

*"La sottozona D2 identifica le parti del territorio ospitanti attività produttive connesse con la produzione di prodotti agroalimentari di qualità del settore vitivinicolo e olivicolo, esistenti e di progetto."*



Riteniamo che questa sottozona D2 sia di fondamentale importanza per lo sviluppo del comparto agroalimentare del comune di Lapio perché consente a qualsiasi imprenditore, non necessariamente Imprenditore Agricolo o coltivatore diretto, di svolgere attività produttive purchè connesse alla produzione di prodotti agroalimentari di qualità del **settore vitivinicolo e olivicolo**. A nostro avviso questa ultima limitazione ben tutela l'economia del territorio perché garantisce che vengano valorizzate le produzioni locali già ampiamente riconosciute.

**Tuttavia, questa limitazione, può penalizzare l'attività svolta da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo in tale Zto.**

Oggi l'attività di un'azienda agricola è quasi sempre multifunzionale come definito e tutelato dal "Decreto Legislativo 228 del 2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" che ha inserito la multifunzionalità in un contesto di tutela giuridica a difesa, prima di tutto, degli agricoltori.

La multifunzionalità non è solo un modo per diversificare le fonti di reddito consentendo agli agricoltori di ridurre il rischio di reddito, potendo contare su fonti alternative di entrate, ma è anche un bene per il cittadino (oltre all'agriturismo pensiamo alle fattorie didattiche, alle energie alternative, alla vendita diretta, alle varie forme di agri-asili/agrinido, all'agricoltura sociale). Su questi presupposti si basa la centralità attribuita dall'Unione europea alla multifunzionalità, all'interno dei Programmi di Sviluppo Rurale, grazie a misure specifiche a sostegno degli agricoltori. ([www.reterurale.it](http://www.reterurale.it))

Dunque a nostro avviso **il coltivatore diretto/imprenditore agricolo che si trova ad operare in Zona D2**, fatta salva la prevalenza della destinazione aziendale ad indirizzo vitivinicolo ed olivicolo, deve poter svolgere anche tutte quelle attività (già consentitogli per legge) che secondo il PUC e relative NTA adottate, può espressamente svolgere solo in zona E (ad es. Enoturismo, Oleoturismo, Agriturismo e tutte quelle attività ad esso assimilato come ad esempio agricampeggio, corsi di degustazione, ricettività ed ospitalità rurale, etc.).

Proponiamo delle casistiche a titolo di esempio:

- Es.1) L'imprenditore agricolo Vitivinicolo Tizio vendeva quasi tutta la sua produzione di vini DOCG all'estero, in particolare in Russia ed in Germania. Dopo lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina le sue vendite sono drasticamente crollate. A tal proposito Tizio decide di orientarsi verso un mercato locale puntando alla vendita diretta ed alla filiera corta. Tizio ora, però, deve far conoscere i propri prodotti sul territorio locale e pertanto si rivolge ad un consulente esperto che gli redige un piano di marketing ad hoc. Tra i punti fondamentali del piano di marketing ci sono l'organizzazione di serate di degustazione in azienda, corsi di avvicinamento al vino tenuti dalle associazioni di sommelier della zona, corsi di abbinamento cibo-vino, etc. Tizio opera nella Zto D2 dove possiede un fabbricato già destinato a cantina vitivinicola e vorrebbe destinare un'ambiente, fermo restando le norme sanitarie, a sala degustazione e all'organizzazione degli eventi sopra descritti. Secondo le attuali NTA, Tizio non può svolgere tali tipologie di attività di accoglienza e ricettività, specie quelle normate anche dalle leggi dell'agriturismo, ma dovrebbe realizzare uno stabile in zona E per poter svolgere tale tipologia di attività.



- Es. 2) L'imprenditore agricolo Olivicolo Caio produce Olio Extra Vergine di Oliva. Per integrare il proprio reddito ed ottimizzare il tempo di lavoro decide di iniziare l'attività di apicoltura, con produzione e confezionamento di miele. Inoltre avendo così in azienda 2 dei prodotti più utilizzati in agri-cosmetica (miele ed olio), ha anche intenzione di realizzare un mini-laboratorio di cosmetica con i propri prodotti al fine di incrementare il reddito. Caio opera nella Zto D2 dove possiede 2 fabbricati, uno già destinato a frantoio aziendale e l'altro in disuso che vorrebbe destinare in parte alla produzione e confezionamento del miele ed in parte al laboratorio di agri-cosmetica. Secondo le attuali NTA, il miele non fa parte del settore vitivinicolo o olivicolo pertanto Caio non può destinare tale immobile al confezionamento del miele ma dovrebbe realizzarne un altro in zona E per poter svolgere tale tipologia di attività. Lo stesso vale per il laboratorio di agri-cosmetica.

Al proposito si fornisce la seguente osservazione:

*“Per tutte l'area riguardanti la zona omogenea D2 (aree di promozione e sviluppo agroalimentare) si chiede che venga specificato in aggiunta alle NTA all'art. 49, per le attività esistenti e di progetto connesse alla promozione e sviluppo agroalimentare, che qualora ad operare in tale zona omogenea D2 fosse il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo, fatta salva la prevalenza della destinazione aziendale ad indirizzo vitivinicolo ed olivicolo, la possibilità da parte di questi di svolgere tutte quelle attività già previste nella Zto E “Area Agricola” (di cui agli art. da n. 50 a n. 62 delle NTA) e già consentitegli, come per legge, grazie allo status di coltivatore diretto/imprenditore agricolo ed in particole con riferimento all'attività di agriturismo di cui all'art.59 delle NTA”*

Per quanto sopra si chiede l'accoglimento della osservazione.

Si allegano:

1. Fotocopia dei documenti di riconoscimento degli interessati.

Lapio, 22 settembre 2022



*Carmino Pasquale*

